



Al Consiglio Nazionale
Ordine Consulenti del Lavoro

consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

Oggetto: Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Rif. Nota del 20 febbraio 2017, Prot. n. 0001695/U/INPS

Nel riscontrare la nota indicata in oggetto, si rappresenta, in premessa, che le problematiche segnalate sono trattate nell'ambito di uno specifico messaggio, in corso di pubblicazione, con il quale l'Istituto ha provveduto ad esaminare tutti i profili di criticità posti dall'art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 - che disciplina la *definizione agevolata* (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 - , sia con riguardo agli effetti della norma sull'attestazione della regolarità contributiva che in ordine all'esatta individuazione delle partite debitorie che rientrano nella *definizione agevolata* medesima.

Per quanto riguarda la problematica concernente l'esito della verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla *definizione agevolata*, si evidenzia che la disposizione in esame prevede che il procedimento si perfezioni esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Nelle more della definizione del procedimento agevolato, pertanto, la complessiva esposizione debitoria del contribuente continua a permanere e impedisce conseguentemente che sia attestata la regolarità contributiva.

Si può osservare, in particolare, che la presentazione della dichiarazione di adesione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della *definizione agevolata* e, come tale, non può essere ricondotta nell'alveo della previsione di cui al Decreto

Ministeriale 30 gennaio 2015 che, nel disciplinare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, riconosce la sussistenza della regolarità nelle ipotesi della "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" - art. 3, comma 2, lett. b) -.

In considerazione dei riflessi che derivano dalla ricostruzione normativa appena rappresentata, che non consente al contribuente che intenda accedere alla *definizione agevolata* di ottenere, rispetto alle cartelle/avvisi di addebito per i quali è stata richiesta la cd. rottamazione, un esito positivo nell'ambito della verifica della regolarità contributiva, gli Istituti Previdenziali hanno sottoposto la questione alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che non ha mancato di confermare che "non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla *definizione agevolata* all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015". D'altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e per l'Inail attestare la regolarità contributiva "al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015" che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di "rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti".

Passando all'esame della problematica concernente l'esatta individuazione delle partite debitorie oggetto di *definizione agevolata*, si rileva che nella prima parte del primo comma dell'art. 6 sono elencate le somme che rientrano nella "falcidia" della *definizione agevolata* con riferimento ai carichi affidati agli AdR negli anni compresi tra il 2000 e il 2016: "i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".

Nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell'accesso al beneficio della *definizione agevolata*. a lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all'AdR a titolo di "capitale e interessi" di cui pertanto è imposto il pagamento.

Al riguardo si fa presente che, a conclusione di approfondimenti svolti in condivisione con Inail, e con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di qualificare correttamente le somme che rientrano nella "falcidia" della definizione e quelle che, al contrario, restano oggetto dell'obbligo di pagamento da parte del debitore, il medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che le ulteriori somme aggiuntive previste ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono da ricomprendere tra le somme per le quali

è esclusa la corresponsione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legge n. 193/2016.

Al contrario, gli interessi previsti al raggiungimento del tetto massimo dallo stesso art. 116, al comma 9, e calcolati "nella misura degli interessi di mora" rientrano nell'ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 del citato Decreto, da corrispondere dunque ai fini della *definizione agevolata*.

Infine, in ordine alla possibilità di avanzare una richiesta di dilazione all'Agente della Riscossione nelle more della presentazione dell'istanza di *definizione agevolata*, si rileva che la materia della rateizzazione del debito presso l'Agente, ex art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come aggiornato, da ultimo, con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, art. 10, non rientra nell'ambito delle competenze dello scrivente Istituto e, pertanto, rispetto ad essa non è possibile esprimere alcun parere.

Cordiali saluti


Il Direttore
Maria Sandra Petrotta

